



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2495 DEL CODICE CIVILE E DELLA DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE BARI N. 1/RI DEL 23.03.2021. COMUNICAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/90.

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta n.103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023;

Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



Vista, altresì, la Legge 2 novembre 2000, n. 340 recante *“Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

Tenuto conto, di quanto prescritto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. intitolata *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* recante i principi generali che regolano l’attività amministrativa;

Considerati, altresì, i principi ed i criteri di semplificazione introdotti dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative;

Ritenuto che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire di cancellare d’ufficio dal Registro delle Imprese quelle posizioni che siano state rilevate essere affette da specifici elementi sintomatici di inattività;

Visto l’articolo 2495, commi 1 e 2, del Codice Civile nel quale è prescritto che *“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”*;

Visto l’articolo 2492, comma 3, del Codice Civile in base al quale *“Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori”*;

Rilevato che sulla base delle risultanze presenti negli archivi del Registro Imprese di Bari, attraverso l’estrazione di un apposito elenco erogato dal proprio gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio, InfoCamere S.C.p.A., risultano presenti n. 115 imprese che, pur avendo proceduto con la presentazione del proprio bilancio finale di liquidazione, nei termini stabiliti dalle suddette disposizioni, non hanno richiesto la conseguente iscrizione della loro cancellazione dal Registro delle Imprese;



Verificato, per le posizioni di cui all'allegato elenco, la mancata comunicazione di reclami da parte della Cancelleria competente ben oltre i termini previsti dall'articolo 2492, comma 3, del Codice Civile;

Considerato che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati "ini-pec", diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;

Preso atto che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bari ha tentato di informare tutte le imprese ricomprese nel suddetto procedimento, comunicandone l'avvio utilizzando il "domicilio digitale" risultante dal registro delle imprese ed ottenendo la prescritta ricevuta di consegna, solamente, da parte di quelle ditte che ne risultavano dotate di uno valido ed attivo;

Rilevato, comunque, che nei confronti di tutte le imprese ricomprese nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato "A"), risulta essere stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di quest'ultima sull'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Bari n. 1/RI del 23.03.2021;

Considerato, in particolare, che la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 06.03.2024 al 20.04.2024;

Visto che, per quanto attiene la posizione delle società di capitali coinvolte è stato verificato il mancato deposito della prescritta richiesta di cancellazione così come previsto dall'articolo 2495 del Codice Civile;

Dato atto che con il predetto avviso le suddette imprese sono state, altresì, invitate a regolarizzare la propria posizione, attraverso la trasmissione telematica dell'istanza di iscrizione della propria cancellazione dal Registro delle Imprese, ovvero, ad inoltrare eventuali controdeduzioni che potessero consentire all'Ufficio di valutare l'eventuale interruzione del procedimento avviato;



Rilevato che al termine del periodo di pubblicazione, nel corso dei successivi 15 giorni, sono state ritenute da cancellare quelle posizioni che non avevano provveduto a regolarizzare la propria posizione o comunque non avevano in alcun modo riscontrato la segnalazione dell'Ufficio;

Considerato che la cancellazione prevista dalle suindicate disposizioni si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione della ditta dal registro delle imprese;

Rilevato che tra i compiti affidati al Conservatore del Registro delle Imprese rientra quello di adottare il provvedimento *de quo*;

Ritenuto che gli effetti derivanti dall'adozione della presente determinazione, possano non aver corso nei confronti di quelle imprese di cui all'allegato A) che provvederanno "*medio-tempore*" alla loro regolarizzazione prima dell'annotazione della loro cancellazione dal Registro delle Imprese;

Visto il parere favorevole espresso dal Titolare di posizione E.Q. della "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;

Ritenuto necessario procedere;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **1) l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di Bari delle n. 115 imprese riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;**
- **2) di procedere alla notifica del presente provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;**
- **3) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, il presente provvedimento, completo dell'elenco delle imprese coinvolte (Allegato A), sia pubblicato all'Albo Camerale "*on line*" della Camera di Commercio IAA di Bari per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;**
- **4) che la conseguente annotazione nel Registro delle Imprese sia eseguita nei confronti di quelle imprese che non abbiano proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 dell'articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione di questo provvedimento all'Albo "*on-line*" della Camera di Commercio di Bari;**



- 5) che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle imprese che *“medio-tempore”* abbiano provveduto alla loro regolarizzazione prima dell’annotazione di cui sopra;
- 6) di pubblicare la presente determinazione, unitamente all’elenco delle società interessate, nell’apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari denominata *“Procedure d’Ufficio”*.

Dispone che le annotazioni conseguenti all’adozione del presente provvedimento nel Registro delle Imprese siano effettuata a cura del Servizio preposto.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l’imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

(Michele LAGIOIA)

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.ro 82/2005